



COMUNE DI VARENNA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 Registro Deliberazioni del 26-02-2018

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE IMU CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 20:35, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Manzoni Mauro	P	Fagioli Simone	P
Balbi Nives	P	Bianchi Renata	P
Del Nero Gabriella	P	Ferrara Paolo	P
Lozza Andrea	P	Vitali Luigi	P
Riva Cinzia	P	Cavalli Roberto	P
Apicella Simone	P		

Presenti...: 11

Assenti....: 0

Partecipa il Il Segretario Comunale La Rosa Dott.ssa Claudia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Manzoni Dott. Mauro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE IMU CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto oggetto di discussione confermando, anche per il 2018, le aliquote IMU dell'anno precedente e dando atto del parere favorevole del Revisore dei conti. Cede successivamente la parola al vicesindaco Balbi che illustra nel dettaglio le aliquote, le categorie catastali e le detrazioni d'imposta previste.

Non ci sono interventi.

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il quale stabilisce che *"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;
- l'art. 13 *"Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria"* del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*;
- le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- le norme contenute nell'art. 4 *"Fiscalità locale"* del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- le disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, dell'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)"*, direttamente e indirettamente richiamate, in materia di I.M.U., dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 9 *"Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate, di cinque per mille"* del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)"*, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

(Legge di Stabilità 2014), il quale stabilisce, fra l'altro, che a decorrere dall'anno 2013:

Dato atto che:

- è soppressa la quota I.M.U. di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (NOTA: metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota base I.M.U. alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale);
- è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- l'art. 10, comma 4, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'I.M.U.;
- l'art. 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, il quale stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, commi da 707 a 728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), in materia di I.M.U., secondo i quali, fra l'altro, è stato stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- l'esclusione dall'I.M.U.:
 - o dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
 - o delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
 - o dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008
 - o della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
 - o dell'immobile di cui all'art. 13, comma 2, lettera d), del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (NOTA: unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica);
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art.

13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (€ 200,00.=);

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 639 e comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della Ta.S.I. rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Ta.S.I. e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per cento;

Visto, altresì, l'art. 52 *"Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni"* del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile, giusto quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, all'Imposta Municipale Propria I.M.U.;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 29 luglio 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- comma 6 che consente, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76 per cento, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali
- comma 7 che permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze
- comma 10 che si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00.=, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari;

Dato atto che:

- presupposto dell'I.M.U. è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale rinvia alle definizioni di cui all'[articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#):
 - o per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato

- per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'[articolo 9](#), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali . Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera
- per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile;
- a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 24 gennaio 2015, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 34, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sono esenti dall'imposta, in quanto il Comune di Varenna rientra tra i Comuni classificati come totalmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
- a norma dell'art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi dell'I.M.U. sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli

- istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12 *quinquies*, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
 - in base al vigente Regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28 marzo 2013, la quale ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, n. 3 DF del 18 maggio 2012, avente ad oggetto *"Imposta Municipale Propria I.M.U.) – Anticipazione sperimentale – Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Chiarimenti"*, la quale evidenzia, tra l'altro, che il *"Comune (...) nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in*

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...”;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Ritenuto, in base alla normativa sopra richiamata e allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse conseguente alle rilevanti decurtazioni statali del Fondo Sperimentale di Riequilibrio, garantendo, nello stesso tempo, la corretta gestione finanziaria ed il mantenimento dei livelli dei servizi erogati da questo Ente, di confermare le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2018:

- **ALIQUOTA BASE**
1,06 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento + 0,30 per cento)
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)**
0,60 per cento (aliquota Legge statale 0,40 per cento + 0,20 per cento)
- **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**
€ 200,00.=
- **ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D**
1,06 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,30 per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE)

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote I.M.U. per l'anno 2018:

- **ALIQUOTA BASE**
1,06 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento + 0,30 per cento)
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)**
0,60 per cento (aliquota Legge statale 0,40 per cento + 0,20 per cento)
- **DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE**
€ 200,00.=
- **ALIQUOTA FABBRICATI CATEGORIA CASTATALE D**
1,06 per cento (aliquota Legge statale 0,76 per cento RISERVATA ALLO STATO + 0,30 per cento QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE)

2) di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Manzoni Dott. Mauro

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
La Rosa Dott.ssa Claudia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-02-2018

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 26-02-2018

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
La Rosa Dott.ssa Claudia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*